



TRIBUNALE DI LAGONEGRO  
SEZIONE PENALE  
Sezione GIP-GUP

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 696/2021 R.G.N.R.

N. 1018/2021 R.G. Gip

Data deposito

31/03/2022

Il Cancelliere



IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO  
IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott.ssa Ivana Vita

Irrevocabilità

Fatta comunicazione ai  
sensi della legge 1058/47

Campione penale

n.

Scheda redatta il

Visto al P.G. in data

Il Giudice Dott. Ennio TRIVELLI, all'udienza in camera di consiglio del 3 marzo 2022 l'intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Giovanna LEROSE e con l'assistenza dell'assistente giudiziario Dott.ssa Francesca VARVARA ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA EX ART. 438 E SS. COD.PEN.P.**

Nei confronti di:

[REDACTED] residente in SASSANO  
[REDACTED] con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Annamaria CAPRIO, sito in BATTIPAGLIA via Rosa Jemma n. 2 (nomina ed elezione di domicilio del 6.7.2021).

LIBERO ASSENTE;

Difeso di fiducia dall'Avv. Annamaria CAPRIO del Foro di SALERNO;

PRESENTE;

**IMPUTATO**

In relazione ai seguenti fatti reato:

reato p. e p. dall'art. 7 comma 1 L. 4/2019 perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza rendeva dichiarazioni attestanti cose non vere. In particolare dichiarava falsamente di essere residente in Italia da almeno 10 anni, laddove dagli stessi accertamenti effettuati dai CC di SASSANO lo stesso risultava residente in Italia da 6 anni, 7 mesi e 12 giorni, ottenendo così indebitamente la somma complessiva di euro 4.628,28 dal giugno 2020 al febbraio 2021.

In SASSANO il 29.5.2020

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Il Pubblico Ministero** ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli e la sua condanna alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione (pena base: anni 2 di reclusione; ridotta ex art. 62 bis cod.pen. alla pena di mesi 16 di reclusione; ridotta, per il rito, alla misura finale sopra indicata).

**La difesa dell'imputato ha chiesto** l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso; in subordine, l'irrogazione del minimo della pena con i benefici di legge.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero in data 1.9.2021 nei confronti di ██████████ p, imputato del delitto di cui all'art. 7 comma 1 D.L. 4/2019 (prospettato come commesso in SASSANO il 29.5.2020), per il fatto meglio descritto in rubrica, era fissata l'udienza preliminare del 3.3.2022.

All'udienza del 3.3.2022, dichiarata l'assenza dell'imputato ritualmente raggiunto dalla notificazione degli atti introduttivi (in data 11.10.2021 presso il difensore domiciliatario), presente il suo difensore di fiducia, assente la p.o. (INPS, Direzione Provinciale di SALERNO) il difensore, in virtù della procura speciale conferitagli dall'imputato, chiedeva la definizione del giudizio ex artt. 438 e ss. c.p.p. condizionato all'acquisizione di alcuni documenti. Il Pm non si opponeva. Stimata la non contrarietà dell'acquisizione documentale all'economia processuale e la necessità della stessa ai fini della decisione, si acquisivano i documenti, dando corso alla discussione. Le parti formulavano le conclusioni in epigrafe riportate.

All'esito della camera di consiglio era reso il dispositivo di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, con riserva di deposito dei motivi della decisione in giorni 30.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Si contesta a ██████████ il delitto di cui all'art. 7 comma 1 D.L. 4/2019 e in particolare di avere dichiarato falsamente, in occasione della richiesta di concessione del c.d. reddito di cittadinanza (del 29.5.2020), di essere residente in Italia da almeno 10 anni. Ciò in quanto, dagli accertamenti effettuati dai CC di SASSANO era invece emerso che egli risiedeva in Italia da 6 anni, 7 mesi e 12 giorni. In tal modo l'imputato avrebbe indebitamente ottenuto la somma di euro 4.628,00 dal giugno 2020 al febbraio 2021.

Reputa il giudicante che l'analisi complessiva del materiale probatorio offerto dal Pubblico Ministero a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, così come integrato dalla documentazione prodotta dalla difesa (in parte allegata a memoria prodotta all'esito della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.; in parte prodotta all'udienza del 3.3.2022) delinei l'incertezza in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi del fatto ascritto all'imputato, con conseguente esito assolutorio ex art. 530 cpv. c.p.p.



Dalla annotazione dei CC di SASSANO datata 23.3.2021 e dalla documentazione allegata si ricava quanto segue.

Il 29.5.2020 [REDACTED] presentava, per il tramite di patronato con sede in SASSANO (cfr. al riguardo la nota dei CC del 22.4.2021, fol. 23 fascicolo), richiesta di reddito di cittadinanza (datata 30.4.2020). In tale richiesta, dichiarava, tra l'altro, di avere risieduto in Italia per almeno 10 anni e di risiedere in Italia da almeno 2 anni in modo continuativo.

Secondo i CC (cfr. ancora annotazione del 23.3.2021) tale attestazione non era conforme al vero perché dal certificato di residenza del Comune di Tito, da comunicazioni intercorse con il relativo Ufficio Anagrafe e da interrogazioni delle banche dati informatizzate in uso all'ufficio, alla data della presentazione della domanda, il [REDACTED] risultava residente in Italia per immigrazione dall'estero a fare data dal 18 ottobre 2013, quindi da 6 anni, 7 mesi e 12 giorni. A tale riguardo, nell'annotazione, viene richiamato il documento *allegato 2*. Tale documento è costituito da un certificato dell'ufficiale di anagrafe del Comune di Tito datato 23.3.2021 dal quale si evincono i seguenti dati: *emigrato il 18.7.2014 a San Marco Argentano (CS); C.I. n. A [REDACTED] ril. Il 17.12.2013 sca. Il 27.1.2024 dal comune di Tito (esiste ostativa al rilascio carta di identità); permesso di soggiorno n. I04780219 ril. Questura di Potenza scadenza il 15.1.2014.*

Tuttavia, la difesa dell'imputato ha prodotto copia di documenti dai quali emerge che il SINGH è stato beneficiario di un visto per l'Italia valido dal 19.4.2010 al 13.1.2011 per lavoro subordinato (flussi 2009); di certificato di attribuzione del codice fiscale del 27.4.20220 (sportello unico per l'immigrazione di Potenza) di permesso di soggiorno dal 10.10.2011 al 4.10.2013 sempre per lavoro subordinato; di rilascio di carta di identità da parte del Comune di SASSANO in data 4.6.2012. La difesa ha prodotto altresì un estratto conto previdenziale INPS relativo al proprio assistito dal quale risultano periodi di contribuzione che rimontano già all'anno 2010.

Ciò posto, occorre rilevare che l'analisi dell'allegato 2 alla annotazione dei CC di SASSANO non convalida quanto risulta dall'annotazione stessa (secondo cui il SINGH sarebbe giunto in Italia per immigrazione dal 18.10.2013). I documenti in copia prodotti dalla difesa offrono elementi dai quali pare desumersi il ben più risalente ingresso in Italia dell'imputato (almeno dal 2010, come si è visto).

I dati che il Pubblico Ministero ha posto a sostegno dell'accusa e della richiesta di affermazione della penale responsabilità dell'imputato sono, dunque, costituiti da risultanze anagrafiche che, se raffrontate con quelli *ex adverso* offerti dalla difesa, risultano inidonei a convalidare l'assunto accusatorio al di là di ogni ragionevole dubbio. Infatti, già sul piano dei dati anagrafici infatti (cfr. il pregresso rilascio di una carta di identità da parte del Comune di SASSANO) le risultanze sono contraddittorie e incerte. La saldezza dell'ipotesi accusatoria, poi, è ulteriormente incrinata dagli altri documenti prodotti dalla difesa, che a

E' qui da rimarcare che, nel presente processo, non occorre statuire sulla sussistenza o meno, in capo al SINGH, dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza, ma scrutinare e verificare se



risulti fondata, secondo le regole probatorie proprie del rito penale, l'accusa formulata dal Pubblico Ministero, che ascrive all'imputato la falsità dichiarativa finalizzata all'ottenimento indebito del beneficio. Il relativo onere incombe sull'organo di accusa e, sulla base dei dati complessivamente evidenziati, non può ritenersi adempiuto. Le valutazioni compiute assorbono i rilievi formulati dalla difesa dell'imputato (nelle memorie in atti), inerenti all'elemento soggettivo della fattispecie, ancorati alle circolari del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali prodotte in atti (e afferenti alla nozione di "residenza" funzionale all'accesso al beneficio del reddito di cittadinanza).

Di qui il proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Letti gli artt. 438 e ss., 530 cpv. c.p.p.

Assolve XXXXXXXXXX dal reato ascrittogli in rubrica, perché il fatto non sussiste.

Letto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

Indica in giorni 30 il termine per il deposito dei motivi della decisione.

LAGONEGRO, 3.3.2022



*depositate il 31/03/2022*  
**IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO**  
**IL CANCELLIERE ESPERTO**  
*Dott.ssa Ivana Vita*

Il Giudice  
Dott. Ennio Trivelli

